

**DECISIONE N. 626/2004/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 31 marzo 2004**  
**che modifica la decisione n. 508/2000/CE che istituisce il programma «Cultura 2000»**  
**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 151,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 508/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 febbraio 2000, che istituisce il programma «Cultura 2000» <sup>(3)</sup> ha istituito uno strumento unico di finanziamento e di programmazione relativo alla cooperazione culturale per il periodo compreso tra il primo gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004.
- (2) Occorre garantire la continuità dell'azione culturale comunitaria nel contesto dei compiti affidati alla Comunità dall'articolo 151 del trattato.
- (3) Pertanto è opportuno prolungare il programma «Cultura 2000» di due anni supplementari, fino al 31 dicembre 2006.
- (4) La revisione delle prospettive finanziarie nell'ottica dell'allargamento comporta un aumento del massimale della rubrica 3, che deve essere rispettato dall'autorità legislativa in caso di proroga dei programmi esistenti.
- (5) È fondamentale che la Commissione presenti, entro il 31 dicembre 2005, una relazione di valutazione completa e circostanziata sul programma «Cultura 2000», onde

permettere al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare la proposta relativa a un nuovo programma quadro di azione comunitaria per la cultura, annunciato per il 2004 e destinato a entrare in vigore nel 2007.

DECIDONO:

*Articolo 1*

La decisione n. 508/2000/CE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 1, primo comma, la data del 31 dicembre 2004 è sostituita da quella del 31 dicembre 2006.
- 2) All'articolo 3, primo comma, l'importo di 167 milioni di EUR è sostituito da quello di 236,5 milioni di EUR.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

È applicabile a partire dal 1° gennaio 2005.

Fatto a Strasburgo, addì 31 marzo 2004.

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

P. COX

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

D. ROCHE

<sup>(1)</sup> GU C 23 del 27.1.2004, pag. 20.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 marzo 2004.

<sup>(3)</sup> GU L 63 del 10.3.2000, pag. 1.